

CONVENZIONE DI TIROCINIO

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'azienda Eurocommercial Properties Italia S.r.l. di Via della Moscova n. 3 a Milano (Codice Fiscale 10312890154) rappresentata da **Sergio Olgiati** (nato a Milano il 06/07/1962), d'ora in avanti "Ente ospitante" e l'Università di Durham (Durham University, Stockton Rd, Durham, County Durham DH1 - Inghilterra), d'ora in avanti "l'Università", rappresentata da d'ora in avanti "Tutor dell'Università" e regola i tirocini formativi e di orientamento, d'ora in avanti "tirocini o stage", presso la suddetta realtà.

La presente convenzione non obbliga in alcun modo l'Ente ospitante ad accogliere tirocinanti e l'attivazione degli stage avviene in base alle disponibilità dell'Ente che ospita.

art.1: Il programma dei tirocini formativi, concordato dall'Ente ospitante, ha come oggetto il perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso attività lavorative normalmente espletate all'interno degli uffici dell'Ente ospitante.

art.2: Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente ospitante è seguita e controllata da un professionista esperto nel ruolo di tutor dell'Ente ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e da un tutor dell'Università. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

art.3: La durata dei tirocini varia da due a sei mesi. L'Ente ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università l'eventuale interruzione dell'esperienza di tirocinio. Al tirocinante è concesso di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni inderogabili.

art.4: L'Ente ospitante può ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:

- con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

art.5: L'Ente ospitante si impegna a comunicare all'Università, preventivamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun tirocinio. Il tirocinio viene formalizzato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato all'Art. 6 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. I documenti, regolarmente sottoscritti dalle parti, dovranno essere trasmessi, in copia, ai seguenti enti:

- Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano;
- Direzione Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale - Via Mauro Macchi n. 9 - 20124 Milano;
- CGIL - Corso di Porta Vittoria n. 43 - 20124 Milano;
- CISL - Via Tadino n. 23 - 20124 Milano;
- UIL - Via Campanini n. 7 - 20124 Milano.

Amsterdam

Herengracht 469
1017 BS Amsterdam
Tel: +31 (0)20 530 60 30
Fax: +31 (0)20 530 60 40

London

4 Carlton Gardens
London SW1Y 5AB
Tel: +44 (0)20 7925 7860
Fax: +44 (0)20 7925 7888

Paris

107 rue Saint Lazare
75009 Paris
Tel: +33 (0)1 48 78 06 66
Fax: +33 (0)1 48 78 79 22

Stockholm

Kungsgatan 48
111 35 Stockholm
Tel: +46 (0)8 678 53 60
Fax: +46 (0)8 678 53 70

art.6: Coperture assicurative a carico dell'azienda ospitante:

- Infortuni sul lavoro Inail posizione n. 91483693
- Responsabilità civile verso terzi. Compagnia di Assicurazione che ha emesso la polizza: Allianz S.p.A. , numero identificativo polizza 030158022.

art.7: Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.

art. 8: Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente (art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n. 142, decreto interministeriale del 22 marzo 2006, Legge n. 148 14 settembre 2011).

art.9: La presente Convenzione ha validità di due anni con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

9 gennaio 2018

Eurocommercial Properties Italia S.r.l.

Sergio Olgiati

Durham University

.....
